

**Penale Ord. Sez. 3 Num. 4332 Anno 2022**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: GENTILI ANDREA**

**Data Udiienza: 08/10/2021**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto dal:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino;

nei confronti di:

BANADIN Abdul Rahman, nato in Algeria il 29 agosto 1984;

avverso la sentenza n. 644/2021 del Tribunale di Torino del 9 giugno 2020;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Gup del Tribunale di Torino ha dichiarato Banadin Abdul Rahman responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 5, e 80, comma 1, lettera a), del DPR n. 309 del 1990 - in quanto, agendo in concorso con persona minorenni, deteneva e, in due occasioni, anche cedeva della sostanza stupefacente, in un caso di tipo *hashish* in altro caso di tipo *marijuana*.

1.2 Il Gup, conseguentemente, ha condannato il Banadin alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, lamentando, come unico motivo di impugnazione, che, in violazione di legge e con motivazione viziata in quanto mancante e contraddittoria, il Tribunale ha omesso di disporre a carico del Banadin la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86, comma 1, del DPR n. 309 del 1990 nei confronti dei soggetti stranieri condannati per uno dei delitti indicati dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del citato DPR.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, ad avviso del ricorrente, il Gup del Tribunale di Torino, dichiarata la penale responsabilità di Banadin Abdul Rahmed, cittadino di nazionalità algerina, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, avrebbe violato la legge penale, costituita dall'art. 86, comma 1, del DPR n. 309 del 1990, altresì motivando sul punto in termini omissivi o contraddittori non avendo disposto nei confronti del citato imputato la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

2. Osserva il Collegio che è indubbio che con la sentenza impugnata non si sia provveduto - ancorchè si tratti di misura di obbligatoria adozione una volta accertata la pericolosità sociale del prevenuto - in merito alla predetta misura di sicurezza (la cui concreta esecuzione è, comunque, da ritenersi

attuabile, per quanto espressamente previsto dal legislatore, solo "a pena espiata").

3. Tanto considerato si osserva che in tema di impugnabilità delle sentenze aventi le caratteristiche di quella ora in scrutinio è attualmente riscontrabile la esistenza di una netta divaricazione degli orientamenti giurisprudenziali espressi da questa Corte di legittimità.

3.2 Infatti, secondo un certo orientamento, decisamente maggioritario (di cui è, a quanto, consta, ultima argomentata espressione in ordine di tempo la sentenza: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 23 ottobre 2020, n. 29544), lo strumento di impugnazione ammissibile per il Pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato nel caso in cui in esse, senza che sia stato modificato il titolo del reato contestato, si sia ommesso di statuire sulla applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è solo il ricorso per cassazione.

3.3 Si precisa che, in applicazione di tale orientamento, in caso di accoglimento del relativo ricorso, il giudice del rinvio deve essere individuato non nel Tribunale di sorveglianza, che sarebbe ordinariamente competente per gli appelli aventi ad oggetto la impugnazione della pronunzia riguardante le misure di sicurezza diverse dalla confisca, ma, trattandosi di sentenza in sé non appellabile, il rinvio andrebbe disposto in favore dello stesso Tribunale che ha pronunziato la sentenza annullata.

3.4 Tale orientamento si pone nella scia di altre pronunzie nelle quali, a partire da Sezione I, n. 27798 del 25 giugno 1998, El Kahdri, rv. 240909, è stata considerata impugnabile dal Pubblico ministero solo attraverso il ricorso per cassazione la sentenza con la quale sia stata irrogata, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, la sanzione penale per la violazione dell'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, come nel caso che ora interessa, ma non sia stata disposta la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86, comma 1, del medesimo decreto presidenziale.

E' stato, peraltro, al riguardo rilevato che - sebbene sussista la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza in caso di impugnazione proposta esclusivamente in relazione al capo della sentenza avente ad oggetto la applicazione o meno di misure di sicurezza (ad eccezione della misura della confisca) in quanto l'art. 579, comma 2, cod. proc. pen. prevede che, in un

siffatto caso, l'impugnazione debba essere proposta a norma dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. (cioè della disposizione che, appunto, regola la competenza del Tribunale di sorveglianza sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le sole misure di sicurezza; sulla natura funzionale di tale competenza del Tribunale di sorveglianza cfr.: Sezione II, 29625, 28 maggio 2019, A., rv 276450; Sezione I, 2260, 26 marzo 2014, PG ed altri, rv. 261891-01; Sezione VI, n. 36535, 22 settembre 2010, D., rv 248597-01; Sezione I, n. 6371, 31 gennaio 2006, confl. comp. proc. Brusco, rv. 233443-01) - deve tuttavia rilevarsi, che, essendo la impugnazione in tal modo proposta testualmente qualificata dal legislatore con l'espressione "appello" (si veda, infatti, l'art. 680, comma 1, cod. proc. pen. che abilita, appunto a proporre "appello" di fronte al Tribunale di sorveglianza il Pubblico ministero), si pone un problema di compatibilità fra tale qualificazione e la possibile inappellabilità di determinate sentenze, quali, di regola, secondo la previsione di cui all'art. 443 cod. proc. pen., sono le sentenze di condanna emesse a seguito di processo celebrato con rito abbreviato.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale tale antinomia normativa deve essere risolta consentendo al Pubblico ministero - laddove la misura di sicurezza, ancorchè obbligatoriamente prevista, non sia stata disposta dal Gup - di promuovere il solo ricorso per cassazione, con la conseguenza, derivante dalla inappellabilità della sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato, che l'eventuale giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza in tal modo impugnata non debba celebrarsi né di fronte alla Corte di appello, né di fronte al Tribunale di sorveglianza - che sarebbe stato il giudice ordinariamente competente per l'appello ove la sentenza omissiva della previsione sulla sola misura di sicurezza, diversa dalla confisca, fosse stata emessa a seguito di giudizio ordinario - ma di fronte allo stesso giudice che aveva emanato la primigenia decisione (cfr. Sezione III, n. 32173, 8 maggio 2018, P., rv. 273693).

3.5 Ulteriori pronunzie, i cui estremi sono *infra* riportati, militano a conforto dell'orientamento sopra riferito; infatti, come si legge nella motivazione di uno dei provvedimenti in tal senso declinati, "se è vero che dal combinato disposto degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen. si evince che l'impugnazione avverso la disposizioni che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca, si propone con appello di fronte al Tribunale di sorveglianza, è anche vero che all'applicazione di tali norme si deroga nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa in sede di (*scilicet*:

giudizio) abbreviato, trattandosi di pronuncia che, di regola, il Pubblico ministero non può appellare, ma solo impugnare con ricorso per cassazione, giusta la previsione dell'art. 443, comma 3," cod. proc. pen. (così, testualmente: Sezione VI, n. 29544, 7 ottobre 2020, PG contro Zheg Qiu, rv 279890-01, cui *adde* anche: Sezione V penale, 20 settembre 2021, n. 34818, PC contro Sekyere, non mass.; Sezione I, 7516, 26 febbraio 2020, PG contro Cadoni, rv. 278625; Sezione IV, n. 35977, 7 maggio 2019, PMT contro Belguith, rv. 276863-01; Sezione I, n. 27798, 25 giugno 2008, S. rv. 257697; nonché: Sezione III, n. 7641, 3 febbraio 2010, PG contro Grigoras, rv.246196-01 e Sezione III, n. 34805, 1 luglio 2009, Toma, rv. 244570, nelle quali la inappellabilità era, tuttavia, relativa ad una sentenza di patteggiamento).

3.6 Affrontando una ipotesi, singolarmente caratterizzata dal fatto che, sebbene in sede di sentenza scaturita dalla celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato il Gup avesse modificato il titolo del reato per il quale era stata disposta la condanna del prevenuto, il Pubblico ministero aveva impugnato solo la omessa previsione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato del condannato, la Corte di cassazione, con la sentenza della V Sezione, n. 1196 (dep. 2021), 4 dicembre 2020, n. 1196, Tafif, rv. 280136-01, pur ribadita la tesi secondo la quale, la qualificazione data dall'art. 680, comma 3, alla impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza in termini di appello, "in considerazione degli evidenti connotati di merito di cui è intrisa la necessaria valutazione di pericolosità sociale del condannato", comporta la osservanza delle regole generali in tema di impugnazioni, fra le quali vi è quella della ordinaria inappellabilità delle sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha tuttavia rilevato che, nel caso in esame, come dianzi segnalato, essendo stato modificato il titolo del reato per il quale era intervenuta condanna rispetto a quello oggetto di originaria contestazione, la sentenza, pur affermativa della penale responsabilità del prevenuto, era tuttavia appellabile anche dal Pubblico ministero.

Sulla base di tale rilievo ha in quella occasione osservato il Collegio, che, poco importando il fatto che oggetto della impugnazione non fosse il capo prettamente penale riguardante, appunto, la modificazione del titolo di reato (fattore che aveva innescato la appellabilità della sentenza, ma non era tale da condizionare, come la giurisprudenza di questa Corte ha, peraltro, già in passato rilevato - si veda, infatti, per tutte: Sezione IV, n. 48825, 25 ottobre 2016, Dhif, rv. 268217 - sotto il profilo contenutistico l'oggetto della

impugnazione al solo tema relativo alla intervenuta modificazione), la oggettiva appellabilità della sentenza in questione avrebbe, tuttavia, imposto, dato il contenuto del ricorso limitato alla applicazione della misura di sicurezza, la necessità di promuovere il gravame non di fronte alla Corte di appello (come nella occasione era avvenuto, ma di fronte al Tribunale di sorveglianza, unico organo giudiziario competente per gli appelli aventi ad oggetto esclusivamente le misure di sicurezza diverse dalla confisca (V Sezione, n. 1196 (dep. 2021), 4 dicembre 2020, n. 1196, Tafif, rv. 280136-01)

4. Recentemente il descritto assetto giurisprudenziale, apparentemente, sino a quel momento, piuttosto fermo e sicuramente maggioritario, (in senso inverso, infatti, si riscontrano: Sezione VI penale, n. 53938, 20 novembre 2018, PG contro Bourilahrach, non mass. (ord.); Sezione VI, n. 43934, 25 settembre 2018, PG conto Mbosi, non mass. (ord.), nelle quali si rivendica la valenza derogatoria della competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza alla ordinaria inappellabilità delle sentenze di condanna emesse ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.) sebbene mai assistito da una pronuncia in termini delle Sezioni unite penali di questa Corte, è stato motivatamente posto in discussione da altra ampiamente argomentata sentenza (Sezione VI, n. 16798, 25 marzo 2021, PG contro Sillah, rv. 281515-01).

4.2 In essa, infatti - pronunciata in occasione della impugnazione presentata, nella forma del ricorso per cassazione, dalla competente Procura della Repubblica avverso una sentenza, emessa a seguito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del prevenuto, soggetto dotato di cittadinanza extracomunitaria (dato questo in realtà non significativo, dovendo ritenersi la misura applicabile anche nei confronti degli stranieri appartenenti a cittadinanze comprese nell'Unione europea), in ordine a reati per i quali è prevista, in caso di condanna, la applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, misura, tuttavia, nella occasione non disposta - si legge che, per effetto del combinato disposto dell'art. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen. l'impugnazione delle sole disposizioni contenute nella sentenza gravata riguardanti l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, sono rimesse - con la sola deroga avente ad oggetto, appunto la misura della confisca ovvero il caso in cui oltre al capo concernente la misura di sicurezza sia oggetto di impugnazione anche un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili - alla competenza del Tribunale di sorveglianza.

4.3 Dalla motivazione della sentenza ultima citata si comprende che del contrasto di giurisprudenza così venutosi a creare era ben consapevole il Collegio che ha pronunciato tale decisione; infatti, come evidenziato dalle successive osservazioni contenute nel testo di quest'ultima, con le stesse, per un verso, si segnala che, ad avviso del Collegio decidente, "tutte le sentenze, di condanna o di proscioglimento, indipendentemente dal grado e dalla fase in cui siano state emesse e dal rito processuale scelto, allorchè la impugnazione riguardi esclusivamente una misura di sicurezza personale (...) possono essere impugunate soltanto di fronte al Tribunale di sorveglianza".

4.4 Prosegue il testo della decisione con il rilievo che, secondo la tesi del Collegio allora decidente, neppure la previsione di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. deve costituire una remora alla piana applicazione della regola competenziale precedentemente esposta, atteso che la opposta tesi - con cui nella occasione in esame, come detto, la Corte ha ben dimostrato di essersi confrontata - postula la elevazione a regola generale di una previsione (appunto la ordinaria inappellabilità da parte della pubblica accusa delle sentenze di condanna emesse in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato) che, invece, ha, a sua volta, un chiaro carattere derogatorio a quella che è, invece, la regola generale, sancita dall'art. 593 cod. proc. pen., della appellabilità, alle condizioni ivi indicate, anche delle sentenze di condanna.

Pertanto, prosegue la motivazione della sentenza n. 16798 del 2021, stante la sua natura di norma "eccezionale", la previsione di cui all'art. 443, comma 3 cod. proc. pen., essa deve intendersi di stretta interpretazione, sicchè la sua portata derogatoria va limitata esclusivamente alla ipotesi di appello avente ad oggetto "la impugnazione dei capi penali della sentenza di condanna (...) emessa all'esito di giudizio abbreviato, atteso il carattere sistematico e generale che riveste, invece, la normativa che assegna al Tribunale di sorveglianza la impugnazione avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento concernente le sole statuizioni sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca".

4.5 Ad ulteriore conforto della tesi propugnata con la sentenza ultima citata, si richiama, da parte del Collegio allora decidente, l'argomento sistematico costituito dalla coerenza interna derivante dalla riserva competenziale in materia di gravame assegnata al Tribunale di sorveglianza, organo giudiziario specializzato, in tema di misure di sicurezza, "in linea con le finalità evidenziate anche nei lavori preparatori al codice di procedura penale",

laddove in essi è stata segnalata la opportunità di rimettere alla competenza del giudice della cognizione la sola misura della confisca, atteso che questa generalmente investe tematiche ad essa sola peculiari ed estranee alle ordinarie "attribuzioni cognitive della magistratura di sorveglianza" (Sezione VI, n. 16798, 25 marzo 2021, PG contro Sillah, rv. 281515-01).

5. Considerata la esistenza di una tale divaricazione interpretativa, non diversamente risolvibile da parte di questo Collegio - di fronte al quale si pone evidentemente la preliminare questione di valutare la correttezza del mezzo impugnatorio prescelto dall'attuale Pubblico ministero ricorrente, riposando in questo la rilevanza della questione che ci si accinge a sottoporre alle Sezioni unite di questa Corte di cassazione - se non prendendo una delle due posizioni segnalate dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene opportuno sollecitare un intervento chiarificatore del supremo organo nomofilattico.

5.2 Peraltro, quale corollario della questione principale, si pone la questione subalterna della individuazione, ove le Sezioni unite di questa Corte dovessero ritenere che avverso la sentenza avente le caratteristiche sopra delineate sia esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione, della individuazione del giudice del rinvio, dovendo cioè essere questo individuato nello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata ed annullata con rinvio, secondo la previsione di cui all'art. 623, lettera d), cod. proc. pen., ovvero se questo debba essere individuato nel Tribunale di sorveglianza - considerando il ricorso del Pubblico ministero una sorta di impugnazione *per saltum* necessitata dalla legge - cioè nell'organo giudiziario che sarebbe stato ordinariamente competente per l'appello avverso la sola disposizione riguardante la applicabilità o meno della misura di sicurezza ai sensi del combinato disposto dell'art. 579, comma 2, e dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen.

6. Conclusivamente, si ritiene di dovere rimettere, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. alle Sezioni unite penale della Corte il presente ricorso, sottoponendo ad esse i seguenti quesiti di diritto: se, in caso di sentenza emessa a seguito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato- nella quale il Tribunale abbia omesso di adottare, ai sensi dell'art. 86, comma 1, di DPR n. 309 del 1990 (unitamente alla condanna, deliberata in conformità alla imputazione contestata, a carico dell'imputato per uno dei reati di cui agli artt. 73, 74, 79 o 82 del citato DPR n. 309 del 1990) la misura di sicurezza della espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato - la impugnazione da parte del competente Pubblico ministero debba essere



presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell'appello di fronte al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 579, comma 2, cod. proc. pen.; se, nel caso in cui si ritenga che la impugnazione debba essere trattata in guisa di ricorso per cassazione, l'eventuale accoglimento con rinvio del ricorso debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero in favore del Tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen.

**PQM**

Rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente